

Roma, 21 maggio 2021

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Segnalazione

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2021_112_S

OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Deducibilità di spese di sponsorizzazione e ritorno economico**

La Corte di Cassazione con sentenza n. 6368/2021, trattando un caso avente ad oggetto il recupero a tassazione di costi per spese di sponsorizzazione ritenute indeducibili in quanto non inerenti, afferma il seguente principio: in materia di inerenza dei costi deducibili deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all'attività imprenditoriale nel suo complesso, avuto riguardo all'oggetto dell'impresa. La ratio di tale impostazione riposa sulla nozione di reddito d'impresa e non sulla correlazione tra costi e ricavi di cui all'art. 109, comma 5, TUIR, escludendosi dal novero dei costi deducibili solo quelli che si collocano in una sfera estranea all'attività imprenditoriale. Conseguenza di questa impostazione è, da un lato, che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l'utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo; dall'altro, che l'antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza.

Fonte: *Corte di Cassazione – Ordinanza 08 marzo 2021, n. 6368.*

➤ **Fideiussione omnibus: nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust**

Con sentenza n. 4214/2021 pubblicata il 05/05/2021, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese (Presidente Dott. Nicola Graziano), in accoglimento della domanda dei contraenti-fideiussori, ha dichiarato la nullità delle clausole contenute all'interno del contratto di fideiussione omnibus, che le stesse avevano stipulato con l'istituto di credito

convenuto, per la loro somiglianza con quelle di cui al modello ABI del 2002 dichiarato in violazione della normativa antitrust. Innanzitutto, è bene rammentare che le fideiussioni omnibus sono caratterizzate, e si distinguono da quelle classiche, dalla previsione dell'estensione della garanzia prestata a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dalla contraente in relazione ad operazioni bancarie di qualsiasi natura nei confronti dell'istituto di credito, fino all'importo del limite garantito. Gli attori deducevano in giudizio che la clausola c.d. di riviviscenza, quella c.d. di sopravvivenza e la clausola di rinuncia ai termini decadenziali di cui all'art. 1957 c.c., inserite nel contratto di fideiussione omnibus da loro sottoscritto, coincidevano con quelle di cui allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. Schema ABI) dichiarato, con provvedimento del 2 maggio 2005 n. 55 della Banca d'Italia, in contrasto con la normativa antitrust, ossia in violazione all'art. 2 della L. n. 287/1990. I fideiussori, alla base della loro doglianza hanno invocato a fondamento della pretesa azionata proprio tale provvedimento della BdI, che viene considerato dal Collegio prova privilegiata. Il Collegio ha accolto la domanda dei contraenti-fideiussori, anche non consumatori, stante l'applicazione della legislazione antitrust a chiunque sia inciso da illeciti anticoncorrenziali, a partire dalle imprese fino a qualsiasi terzo che abbia subito un pregiudizio dalla lesione al carattere competitivo del mercato, ad opera di un'intesa vietata, rigettando così le opposizioni dell'istituto di credito convenuto, riconoscendo come il contenuto delle clausole sanzionate di cui allo Schema ABI fosse del tutto analogo a quello delle clausole impugnate, ricalcandone addirittura la numerazione. Inoltre aggiungendo che ciò che assume rilievo, ai fini dell'inefficacia di tali clausole è il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di condotta illecita per violazione dell'art. 2 della normativa antitrust che vieta le intese tra imprese, attività o condizioni contrattuali che abbiano per oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Pertanto, avvalendosi della prova privilegiata costituita dalla decisione della Banca d'Italia, le clausole del contratto di fideiussione in contestazione conformi a quelle di cui allo schema ABI illecito vengono dichiarate nulle. Per concludere, è importante sottolineare che da tale decisione, si pone in line ad un 'altra decisione del Tribunale Napoli, Sez. II, n. 4231/2021.

Fonte: *Monica Mandico e Nicola Numeroso, Fideiussione omnibus: nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI per violazione della normativa antitrust*, in *Il Sole 24Ore*, 17 maggio 2021.

➤ **Recesso dalla Sas, reddito imputato al socio fino all'iscrizione nel Registro imprese**

In caso di recesso di un socio di società persone, non ancora iscritto al Registro delle imprese a fine esercizio, l'imputazione del reddito avviene «per trasparenza» (e pro quota) anche in capo al socio receduto, poiché il mutamento della compagine acquisisce efficacia fiscale con l'intervenuta iscrizione. È la risposta fornita dalle Entrate (interpello 306), relativamente ad una fattispecie che, nella pratica, è tutt'altro che rara. Una socia accomandante comunicava, tramite raccomandata A/R, nel mese di luglio 2019 alla Sas (di cui era titolare di una quota del 50%) e al socio accomandatario, il suo recesso, ma

quest'ultimo non provvedeva alla iscrizione al Registro imprese, prescritta dall'articolo 2390, comma 1, del Codice civile. In base all'articolo 2190 del Codice civile, se una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, il giudice del registro può ordinarla con decreto. Ed in effetti, nel caso di specie, il procedimento giudiziario si conclude con l'ordine di iscrizione (e pubblicazione) del recesso, con decreto datato 11 dicembre 2019, divenuto definitivo il 13 febbraio 2020. Si pone il tema di attribuire il reddito per trasparenza al termine del periodo d'imposta 2019, ai sensi dell'articolo 5 Tuir e della risoluzione n. 157/E/2008: integralmente al socio accomandatario o ancora nella misura del 50% ad entrambi i soci? L'Agenzia ricorda, da un lato, che il recesso costituisce negozio giuridico unilaterale recettizio a forma libera (con effetto, quindi, nei confronti della società e dei soci non appena giunge a loro conoscenza), ma, dall'altro, che, ai sensi dell'articolo 2300, comma 3, del Codice civile, le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi (tra cui l'Amministrazione finanziaria), a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Con direttiva del 27 aprile 2015 il Mise ha confermato che è l'iscrizione nel registro delle imprese della notizia del recesso ordinata dal Tribunale ad assumere l'efficacia pubblicitaria di cui all'articolo 2193 del Codice civile. Ne consegue che, nel caso oggetto di interpello, poiché tale iscrizione è avvenuta nel 2020, il reddito del periodo d'imposta 2019 va imputato ancora al 50%, ossia facendo riferimento alla situazione anteriore al recesso. Coerentemente la Cassazione (ordinanza 18829/2020 e sentenza 19797/2015) ha sentenziato che fino all'avvenuta iscrizione del recesso al registro imprese resta ferma la responsabilità per debiti sociali, anche sopravvenuti alla data della comunicazione alla società.

Fonte: Giorgio Gavelli, *Recesso dalla Sas, reddito imputato al socio fino all'iscrizione nel Registro imprese*, in Il Sole 24Ore, 30 aprile 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci